



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2010, proposto da:
Giuseppe Ruisi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Tinarelli, con
domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna, via Belluzzi n. 3;

contro

-Comune di Bologna, in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentato
e difeso dagli avv. Ada Labriola e Giulia Carestia, con domicilio eletto presso
l'Ufficio Legale comunale, in Bologna, via Oberdan n. 24;
-Dirigente Settore Urbanistica del comune di Bologna, n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento del comune di Bologna, Settore Urbanistica, prot. gen.
102344/2010 del 27.4.2010, avente ad oggetto "ordinanza di rimessione in pristino
ex art. 10 c. 2 e 15 L.R. n. 23/2004, adottato nei confronti dell'odierno ricorrente,
nonché di tutti i provvedimenti comunque connessi a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, il sig. Giuseppe Ruisi chiede l'annullamento dell'ordinanza in data 27/4/2010, con il quale l'amministrazione comunale di Bologna gli ha intimato la remissione in pristino, ex artt. 10 e 15 L.R. n. 23 del 2004, di opere consistenti nella realizzazione di una terrazza e di una nuova stanza mediante eliminazione di parte del tetto dell'edificio di proprietà e con il quale gli ha altresì imposto il pagamento della sanzione pecuniaria di €. 2.000,00.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale di Bologna, chiedendo che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso.

Alla camera di consiglio del 15/9/2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che va respinta la prima censura, con la quale si sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, della L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004 e dell'art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto l'amministrazione comunale avrebbe arbitrariamente assoggettato alla sanzione demolitoria una pluralità di piccoli interventi abusivi che, eseguiti in tempi diversi e anteriormente all'entrata in vigore della citata legge regionale, avrebbero dovuto essere sanzionati, in base alla previgente normativa, mediante irrogazione di pena pecuniaria.

Dagli atti di causa e, in particolare, dal sopralluogo operato dalla Polizia Municipale il 11/2/2005, risulta infatti chiaramente (v. doc. n. 4 del Comune) che l'intervento abusivo per il quale era stata respinta dal Comune l'istanza di condono edilizio del ricorrente (realizzazione di una loggia mediante utilizzo di superficie accessoria) era stato sostituito da un ben diverso e più grave intervento mediante il quale erano in corso di realizzazione una nuova terrazza e un'ulteriore camera mediante l'eliminazione di parte del tetto dell'edificio.

E' pertanto evidente la legittimità del gravato provvedimento di demolizione, trattandosi di abuso diverso e più grave del precedente oggetto di diniego di condono ed essendo i relativi lavori ancora in corso in data successiva all'entrata in vigore della citata L.R. n. 23 del 2004.

Parimenti infondata è la seconda censura, con la quale si rileva violazione dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23 del 2004, in quanto il provvedimento impugnato non conterrebbe le necessarie indicazioni e prescrizioni della Commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio circa le modalità dell'operazione di riduzione in pristino del fabbricato in questione.

Ritiene il Collegio che la lettera e la "ratio" della norma siano nel senso che la Commissione debba necessariamente esprimere il proprio parere sulla sanzione demolitoria, senza che tale adempimento debba intendersi esteso a dettare, in ogni caso, prescrizioni in ordine alle modalità di esecuzione della riduzione in pristino.

Nella specie, avendo la Commissione espresso il parere di sua competenza (v. doc. n. 8 del Comune), é del tutto irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, che la stessa abbia ritenuto non necessarie ulteriori precisazioni circa le modalità esecutive della sanzione ripristinatoria.

Per quanto concerne, inoltre, l'ulteriore argomentazione rilevante la mancata irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, il Collegio ne deve rilevare la palese infondatezza, stante che l'art. 10 della L.R. n. 23 del 2004

prevede espressamente che debba essere il soggetto interessato ("id est": il responsabile dell'abuso edilizio) a presentare motivata richiesta in tal senso al Comune successivamente all'ordinanza di sospensione dei lavori.

Nella specie, risulta in atti che, pur essendo stata adottata ordinanza di sospensione dei lavori da parte del Comune, il ricorrente non abbia presentato alcuna istanza diretta a ottenere la commutazione della sanzione.

Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale di Bologna, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 05/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)